REGIONE PIEMONTE

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 214 Adunanza 4 settembre 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 4 del mese di settembre alle ore 09:30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, ~~Aldo RESCHIGNA Vicepresidente~~ e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto FERRARI, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Giovanna PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, ~~Giovanni Maria FERRARIS,~~ con l'assistenza di Roberta METTOLA nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Vicepresidente RESCHIGNA e l' Assessore FERRARIS

(Omissis)

D.G.R. n. 9 - 5576

OGGETTO:

Reg. UE n. 1308/2013. Legge 238/2016, articolo 10. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini della vendemmia 2017.

A relazione dell' Assessore FERRERO:

Il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga in particolare il Reg. (CE) n. 1234/07, all'allegato VIII, Parte I, stabilisce condizioni e limiti per l'arricchimento entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti.

La lettera A di tale allegato prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81 .

Ai fini della classificazione delle tre zone viticole, declinate nell'Appendice all'allegato VII, Parte II, la regione Piemonte è inserita nella zona C e, pertanto, la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 %.

Il Reg. CE n. 606 del 10 luglio 2009 reca alcune modalità di applicazione del Reg. 479/08 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche – tra cui l'arricchimento - e le relative restrizioni.

Richiamato il comma 2 dell'art. 10 della Legge 238/2016 ai sensi del quale le regioni autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino D.O.C. o D.O.C.G. (vini, vini DOP a partire dal 1 agosto 2009), delle partite per l'elaborazione del vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 278 del 9 ottobre 2012 inerente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli" prevede, tra l'altro, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Dato atto che, al fine di accertare le condizioni climatiche relative all'annata viticola 2017, il Settore Produzioni agrarie e zootecniche ha richiesto specifica documentazione al Settore regionale Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, dalla quale si evince che il quadro agro-climatico aggiornato a fine luglio presenta valori termici medi superiori alla media con eccezionalità evidenti in alcuni periodi. Questo da un lato ha accentuato i fenomeni evapo-traspirativi, nei casi di disponibilità idrica per la pianta. Viceversa, in condizioni siccità, l'andamento termico può aver ridotto notevolmente la produttività dei vegetali. Le temperature elevate hanno portato a indici bioclimatici superiori alla norma e quindi ad anticipi nelle fasi fenologiche, a riduzioni della durata delle diverse fasi del ciclo vegeto-produttivo e ad un'accelerazione dei processi di maturazione delle uve. Se quindi a livello di contenuto zuccherino dei mosti si prospetta un'ottima annata, è probabile un calo della produttività del vigneto. Tuttavia, allo stato attuale, a causa dell'accelerato processo vegeto-produttivo, maggiori problemi potrebbero verificarsi per i vitigni più precoci in relazione al mantenimento del quadro acidico ed alla composizione dei mosti in termini di composizione aromatica o di sostanze polifenoliche. E' possibile quindi che l'anticipo della maturazione possa condizionare il completamento dei processi fisiologico-produttivi ad essa legati.

Ritenuto per le motivazioni evidenziate e come si evince dalla relazione tecnica presentata dal Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, conservata agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura, di autorizzare l'arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2017 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini DOP) di cui è stata data preventiva informazione alla filiera vitivinicola regionale con nota e-mail del 23 agosto 2017 rispetto alla quale non sono pervenute osservazioni contrarie entro il termine previsto.

Dato atto che l'esigenza di ricorrere all'arricchimento è stata manifestata da Consorzi di tutela e da Associazioni dei produttori, conservate agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Si ritiene pertanto di consentire l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2017, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, nella seguente misura :

- per un massimo di 1% vol. se destinati a produrre vini senza denominazione di origine compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva, vini spumanti e vini spumanti di qualità provenienti dai vitigni di tutte le varietà elencate nella D.G.R. n. 77-7840 del 25 novembre 2002;
- per un massimo di 0,5 % vol. se destinati a produrre vini a DOP.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La Giunta Regionale unanime

d e l i b e r a

Per quanto citato in premessa:

di autorizzare, ai sensi dell'art. 10 della Legge 238/2016 e nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2017 ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte come di seguito indicato:

- per un massimo di 1% vol se destinati a produrre vini senza denominazione di origine compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva, vini spumanti e vini spumanti di qualità provenienti dai vitigni di tutte le varietà elencate nella D.G.R. n. 77-7840 del 25 novembre 2002;
- per un massimo di 0,5 % vol. se destinati a produrre vini a DOP

di demandare il Settore Produzioni agrarie e zootecniche a trasmettere copia del presente atto al MIPAAF, ad AGEA, all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per il territorio, all'ICQRF, alle Organizzazioni professionali regionali, ai Consorzi di Tutela Vini e alle Associazioni di produttori

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Roberta METTOLA

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 4 settembre 2017.

cr/